

Procedimenti cautelari e monitori, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Codice del consumo: azione di classe e ricorso straordinario ex art. 111 Costituzione

di **Francesco Porcari**

Cass. 24 aprile 2015, n. 8433

[Scarica la sentenza](#)

Consumatori e utenti. Azione di classe. Ordinanza di inammissibilità. Ricorso per cassazione –
Cass. 24 aprile 2015, n. 8433 (Cass. 24 aprile 2015, n. 8433, in materia di azione di classe, a norma dell'art. 7 della l. 29 luglio 2003 n. 229, art. 140 bis).

[1] La questione concernente l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza resa in

[1] In questa ipotesi, all'interno della circoscrizione per la sezione, art. 111 Cost. dell'ordinanza di inammissibilità, non può essere ammessa l'eccezione di incompetenza per territorio, in quanto l'assegnazione alle sezioni unite.

[1] Nell'ordinanza interlocutoria in esame, la Corte si discosta dal precedente orientamento, in base al quale, in materia di ammissibilità, con la sentenza di primo grado deve essere ammessa nel

[1] La decisione sulla ammissibilità della domanda di classe è un procedimento istruttorio in sede di primo grado, in quanto non è un procedimento di merito, e deve essere decisa in sede di primo grado.

Si sottolinea, inoltre, che in ogni caso, se la decisione si fonda su una qualificazione di fatto, la stessa deve essere decisa in sede di primo grado, in quanto non è un procedimento di merito, e deve essere decisa in sede di primo grado.

In conclusione, la Corte, rilevando nell'ordinanza di inammissibilità i caratteri della decisione in sede di primo grado, ha rimesso la questione al primo presidente per valutare un intervento delle